

ATTO N. DD 5883

DEL 22/10/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 336

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 1326 DEL 22/04/2020 E S.M.I.
SOCIETA': CUMIANA GOMME GROUP S.R.L.
SEDE LEGALE: S.P. CUMIANA – PISCINA, 17 - 10040 CUMIANA
SEDE OPERATIVA: VIA SICILIA, 10 - 10036 SETTIMO T.SE
P. IVA: 10199930016 POS. N. 017655

Premesso che:

- con D.D. n. 1326 del 22/04/2020 veniva rinnovata alla società l'autorizzazione alla gestione rifiuti. In relazione all'operazione R3, l'atto di rinnovo modificava i criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto del polverino di gomma (precedentemente riferiti alla Norma UNI CEN /TS 14243/2010), recependo quelli previsti dal Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DM n. 78 del 31/03/2020, avente ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", di imminente pubblicazione;
- con D.D. n. 3332 del 05/07/2021, veniva rilasciato un provvedimento di modifica non sostanziale, con cui la società veniva autorizzata:
 - alla modifica del layout, all'incremento della capacità massima di stoccaggio e all'inserimento dell'operazione R13 anche sui rifiuti prodotti dall'attività di trattamento;
 - all'impiego di idropulitrici professionali ad alta pressione per la fase di lavaggio degli pneumatici fuori uso (PFU) prima del trattamento, con conseguente implementazione di sistema di raccolta delle acque;
 - alla dismissione delle due macchine sfilacciatrici ed inserimento di un nuovo impianto per la pulizia del granulo prodotto (lavorazione sotto capannone);
 - alla sostituzione dei due impianti di triturazione posti su piazzale esterno con nuova macchina tritratrice che permette la triturazione tal quale senza necessità di operazioni preliminari sullo pneumatico (quali ad es. stallonatura, rimozione spalla, cesoiatura);
 - all'inserimento del codice EER 070218 – *scarti di gomma*, introdotto con il D.Lgs. 116/2020, modifica ed integrazione del D. Lgs.152/06 e s.m.i.;
- con D.D. n. 2027 del 04/05/2022, veniva autorizzata una modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere, relativamente ai seguenti aspetti (in sintesi):
 - rinuncia alla gestione del rifiuto di cui al CER 070218;
 - inserimento del codice EER 191202 – *metalli ferrosi*, per una quantità annua movimentata pari a 6.000 t;
 - inserimento dell'operazione di recupero R4 dei metalli ferrosi;
 - modifica della posizione del secondo mulino granulatore con configurazione totalmente indipendente dal

resto dell'impianto di granulazione;

- dismissione dell'impianto di triturazione dedicato alla ciabattatura degli PFU posizionato sotto tettoia ed interno al capannone;
- miglioramento delle operazioni di lavaggio degli PFU;
- installazione di un nuovo impianto di pulizia dei metalli ferrosi (codice EER 191202) derivanti dal trattamento degli PFU e da altri scarti di gomma;
- modifica delle aree di deposito autorizzate;

- con D.D. n. 5699 del 17/09/2024, venivano autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali riguardanti:
 - l'inserimento di nuovi rifiuti di gomma, di cui ai codici EER 120105, 160122 e 070213 e la possibilità di avviare gli stessi all'attività di recupero R3;
 - l'installazione di una nuova linea di macinazione su piazzale, da utilizzarsi prevalentemente per la triturazione di scarti e cascami di gomme tecniche e come impianto di riserva nel caso di fermo delle linee di triturazioni già presenti presso l'impianto;
 - l'installazione di un nuovo impianto di granulazione dedicato alle gomme tecniche;
 - la possibilità di immettere nell'impianto di triturazione esistente su piazzale interno nuovi codici EER riconducibili a cascami e scarti di gomma;
 - diminuzione della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in entrata ed aumento della capacità massima dei rifiuti prodotti presso l'unità, mantenendo invariata la capacità complessiva presso l'impianto;
- con contestuale modifica delle aree di deposito autorizzate;

- con D.D. n. 4107 del 22/07/2025 veniva aggiornata la *Sezione 6 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di processo* con l'implementazione del sistema di trattamento delle acque reflue con una resina a scambio ionico in grado di rimuovere ferro e zinco;
- in data 04/07/2025, con nota di prot. CmTo n. 116694, la Società trasmetteva nuova istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante la dismissione di:
 - *granulatore principale Main Grinder RTG 1250, fabbricato dalla Konings Machine Fabriek BV, e la sua sostituzione con un granulatore serie TG 2500 della Molinari Srl,*
 - *mulino raffinatoro MG 1600, della Nimby Technologies S.r.l., e inserimento di due mulini serie MP2000 R;*
 - *impianto di pulizia SV40, della Ghirarduzzi S.r.l., e l'inserimento di due separatrici densimetriche DM150 fornite dalla Ghirarduzzi S.r.l. e la modifica della parte di impianto dedicata alla vagliatura ed insaccamento dei granulati e polverini prodotti;*

e l'inserimento di un separatore per la pulizia dei prodotti tessili TFC100 fornito dalla Ghirarduzzi S.r.l.;

- in data 09/07/2025, con nota prot. CmTo n. 118377, veniva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 22/07/2025, con nota prot. CmTo n. 126154, la Scrivente richiedeva alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, per quanto di competenza, l'espressione di un parere circa la modifica proposta;
- in data 11/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 156616, la Direzione di cui sopra, trasmetteva le proprie valutazioni, per cui, pur evidenziando *un incremento della capacità produttiva dei nuovi macchinari previsti, ma rilevando l'invarianza della portata volumetrica indirizzata al filtro a maniche c.d. "FLT 102" e convogliata al camino "E2",* comunicava che la *Sezione 5 ("Emissioni in atmosfera") della D.D. n°85 1326 del 24/09/2020 e s.m.i. mantiene integralmente la sua validità, sebbene vada aggiornata ed integrata con le prescrizioni inerenti le emissioni diffuse...<omissis>..... sebbene vada aggiornata ed integrata con le prescrizioni inerenti le emissioni diffuse;*
- in data 17/09/2025, personale tecnico dell'Ente Scrivente effettuava un sopralluogo istruttorio presso l'impianto in oggetto;
- in data 19/09/2025, con nota di prot. n. 161349, la Scrivente formulava una richiesta integrazione;
- pari data, per vie brevi, la Società segnalava un refuso relativo all'elenco degli *Impianti ed attività autorizzati* della Sezione 5 – Emissioni in atmosfera;
- in data 16/10/2025, con nota di prot. CmTo n. 179446, la Società trasmetteva quanto richiesto, dichiarando che *il quantitativo massimo previsto di rifiuti in ingresso sottoposti ad operazioni R3 e R4 è funzione della*

potenzialità degli impianti in esercizio. ..Complessivamente si prevede che la quota parte dell'attuale movimentazione annua di 41.000t/a sottoposta ad operazione di recupero R3 sia pari a 23.500 t e quella sottoposta ad operazione di recupero R4 sia pari a 1.400 t. Inoltre trasmetteva flow charts aggiornati Pneumatici idonei al riutilizzo e pneumatici ricostruibili. Segnalava altresì il venir meno della necessità di essere autorizzati all'operazione R13 anche sui rifiuti prodotti dall'attività di trattamento e di poter tornare a gestire i rifiuti prodotti come deposito temporaneo.

Considerato che:

- le modifiche oggetto dell'istanza presentata in data 04/07/2025, con nota di prot. CmTo n. 116694 riguardano la sostituzione di alcune macchine presenti nell'impianto principale interno al capannone dedicato alla granulazione e raffinazione di pneumatici fuori uso triturati. Tali modifiche si rendono necessarie perché l'impianto nel suo complesso è caratterizzato da una bassa produttività ed alcune macchine che lo compongono sono molto energivore ed obsolete;
- in riferimento alle emissioni, la Società ha dichiarato che l'impianto in progetto nel suo complesso, per poter essere utilizzato, necessita di essere messo sotto aspirazione in quanto le operazioni di granulazione comportano l'emissione di polveri (polverino di gomma e fibra tessile) da diversi macchinari. Fermo restando le emissioni non coinvolte dalla modifica impiantistica e convogliate ai sistemi di abbattimento attualmente presenti considerata la quota parte di portata resa disponibile dalla dismissione dell'impianto di pulizia SV40 esistente, la portata teoricamente necessaria alla nuova linea delle separatrici densimetriche DM150 e la tipologia di inquinante, si ritiene che non debba essere richiesta una modifica del quadro emissivo attualmente autorizzato;
- la modifica non comporta variazioni alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti né della movimentazione annua massima rispetto all'attuale gestione;
- in fase istruttoria si sono accertati dei meri errori relativi alla Sezione 5 – Emissioni in atmosfera;
- suddetti rilievi sono stati determinati da meri errori materiali di trascrizione occorsi durante la stesura del testo;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'atto richiesto.

Ritenuto pertanto:

- che vi siano i presupposti per procedere alla modifica non sostanziale della D.D. n. 1326 del 22/4/2020 e s.m.i. ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta dalla CUMIANA GOMME GROUP s.r.l. con sede operativa in via Sicilia 10 a Settimo Torinese;
- viste le modifiche a progetto, di annullare:
 - la **Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI**;
 - la **Sezione 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATAMENTO** – limitatamente alle *flow chart* relative a Impianto di triturazione e granulazione interno al capannone, Pneumatici idonei al riutilizzo e Pneumatici ricostruibili;
 - la **Sezione 5 – EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
 - la **Sezione 8 – LAY-OUT DELL'IMPIANTO**;dell'Allegato della D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i., e sostituirle con le analoghe in Allegato al presente provvedimento;
- in riferimento all'avviamento dei nuovi impianti, di attenersi alle prescrizioni relative agli adempimenti specifici;
- di procedere alla correzione dei meri errori materiali segnalati dalla società;
- far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con D.C.R. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5.07.2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 05.06.2012 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **le modifiche alla D.D. n.**

1326 del 22/04/2020 e s.m.i, così come da istanza pervenuta dalla società CUMIANA GOMME in data 04/07/2025, con nota di prot. CmTo n. 116694 e s.m.i.;

2. di annullare:

- la **Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI**;

- la **Sezione 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATAMENTO** – limitatamente alle *flow chart* relative a Impianto di triturazione e granulazione interno al capannone, Pneumatici idonei al riutilizzo e Pneumatici ricostruibili;

- la **Sezione 5 – EMISSIONI IN ATMOSFERA**;

- la **Sezione 8 – LAY-OUT DELL'IMPIANTO**;

dell'Allegato della D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i., e sostituirle con le analoghe in Allegato al presente provvedimento

3. di prendere atto che, come dichiarato dalla Società con nota di prot. CmTo n. 179446 del 16/10/2025, i rifiuti prodotti verranno gestiti in regime di deposito temporaneo, secondo i criteri stabiliti dall'art 185 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

4. attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;

5. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

6. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

7. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i.

INFORMA CHE:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

L'Allegato costituisce parte integrante del presente atto.

SA/VPC

Torino, 22/10/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO
SEZIONE 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Rifiuti in ingresso

CER	Descrizione	Cmax dep. (t)	Movimentazio ne annua (t/anno)	Operazione	Area stoccaggio
160103	Pneumatici fuori uso	557	41.000 di cui 23.500 in R3 e 1400 in R4	R3, R12 (*), R13	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, C5
160122	Componenti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti in gomma			R12 (*), R13	A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, C3**, C4, C5
160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente a cascami e scarti di gomma			R3, R12, R13	B1, C1, C2, C3**, C4, C5
070213	Rifiuti plastici (provenienti dall'industria della gomma)			R12, R13	B1, C3***, C4, C5
070299	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami e scarti di gomma			R3, R12, R13	B1, C1, C2, C3**, C4, C5
191204	Plastica e gomma (provenienti da altri impianti autorizzati, es: ciabattato e scarti di gomma)			R3, R12, R13	B1, C1, C2, C3**, C4, C5
191212	Altri rifiuti (provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti, limitatamente a scarti di gomma)			R3, R12, R13	B1, C1, C2, C3**, C4, C5
191202	Metalli ferrosi (limitatamente a quelli prodotti dal trattamento di rifiuti costituiti da PFU e scarti di gomma)			R4, R12, R13	F2***

(*) operazione di cernita e controllo visivo ed eventuale separazione di pneumatici da avviare al mercato dell'usato o ricostruibili secondo modalità di cui alle prescrizioni riportate nella Sezione 3 del presente allegato e/o operazione di rimozione dei cerchioni;

(**) le aree C3 e C4 possono essere in alternativa anche utilizzate per la messa in riserva del CER 191208 "prodotti tessili";

(***) area utilizzata anche per stoccare i metalli ferrosi prodotti dall'attività di granulazione R3 degli PFU e altri scarti di gomma prodotti nell'unità locale oltre a quelli conferiti da impianti terzi.

Capacità massima di stoccaggio (t) di rifiuti in ingresso suddivisa per aree:


Area	Capacità massima di stoccaggio (t)
A1	22
A2	5
A3	30
A4	30
A5	5
A6	6
A7	5
B1	147
C1	20
C2	12
C3	15
C4	15
C5	45
F2	200
Complessiva	557

(*) Il rifiuto ottenuto dalla separazione della tela e polveri (EER 191208), previa pulizia con separatore dedicato, viene depositato all'esterno in apposita area sotto tettoia per successivo conferimento ad impianti autorizzati al suo recupero. In funzione alle richieste di mercato, le griglie dei vagli circolari e di quelli nutazionali possono essere sostituite o aggiunte per ottenere del granulo di dimensioni differenti.


Pesatura automatica.

I rifiuti metallici ottenuti (EER 191202) sono inviati all'impianto sotto tettoia per una successiva raffinazione.

Pneumatici idonei al riutilizzo



Pneumatici ricostruibili



Sezione 5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

- l'impresa è stata autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. con D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e con successivi aggiornamenti;
- il Gestore ha trasmesso istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., pertinente l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, relativa anche alle segg. modifiche non sostanziali in tema di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.:
 - *installazione di una linea di recupero (granulazione) di scarti di gomme tecniche (blocco "200", capacità produttiva di 1200 kg/h), utilizzabile anche in sostituzione della linea di granulazione di PFU tritutati in caso di avarie con lunga indisponibilità, con convogliamento delle emissioni derivanti dalle fasi di aspirazione e separazione del granulo all'esistente camino "E1";*
 - *installazione di una linea di triturazione di scarti e cascami di gomme tecniche (utilizzabile anche in sostituzione del trituratore esterno e di quello sotto tettoia esistenti in caso di emergenza) collocata su piazzale;*
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'art. 269 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., ricompresa nel procedimento ex art. 208 del T.U.A.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., parte quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

EMISSIONI <u>CONVOGLIATE</u> IN ATMOSFERA
--

IMPIANTI ED ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)

- UNITÀ DI GRANULAZIONE PRINCIPALE GOMMA, LINEA DI RECUPERO (GRANULAZIONE) DI SCARTI DI GOMME TECNICHE (BLOCCO "200")¹ ED IMPIANTO DI RAFFINAZIONE DEI METALLI FERROSI (GRANULATORE, PIANO VIBRANTE, SEPARATORI MAGNETICI, SEPARATORE GRAVIMETRICO, CICLONE SEPARATORE) CAMINO "E1"
- OPERAZIONI DI TRITURAZIONE, GRANULAZIONE, VAGLIATURA RESIDUI IN GOMMA CAMINO "E2".

¹ Emissioni convogliate dal separatore gravimetrico "SPG-201" e dal ciclone separatore del granulo "CS-201", previo abbattimento degli inquinanti nei rispettivi filtri "FLT-202" e "FLT-201".

QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione			Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Unità di granulazione principale, linea di granulazione di scarti di gomme tecniche ed impianto di raffinazione di metalli ferrosi	Ambiente	28000	Polveri totali	10	0,280	I + T	Filtro a maniche (linea raffinazione metalli ferrosi) + filtro a maniche (separatore gravimetrico) + filtro a maniche (ciclone separatore granulo) + ciclone con lavaggio fumi combinato ("Wet Filter")	16	Vd. prescrizione n° 9 (manutenzione filtro).
E2	Triturazione, granulazione, vagliatura, residui in gomma - cda	Ambiente	25000	Polveri totali	10	0,250	I + T	Ciclone + filtro a maniche (CDA)	16	Vd. prescrizioni n° 7-9 (manutenzione filtri).

³ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Qualora si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
5. I sistemi di contenimento e di abbattimento delle emissioni, nonché gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale, devono essere mantenuti in continua efficienza; a tal fine devono essere effettuate manutenzioni periodiche a cura del Gestore.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

Filtro a secco (camino "E2")

7. Il filtro a secco è dotato di pressostato differenziale utile al rilevamento dell'intasamento e della rottura degli elementi filtranti.
8. L'intasamento degli elementi filtranti deve essere segnalato con allarmi visivi e/o acustici. La rottura delle matrici filtranti deve essere associata ad un allarme acustico.
9. Il Gestore deve verificare la pulizia dei cicloni e l'integrità delle matrici filtranti dei filtri a maniche mediante ispezioni visive da eseguirsi con idonea frequenza e comunque ogni volta che il pressostato differenziale (camino "E2") segnali avarie nell'impianto e provvedere, se necessario, alla sostituzione delle matrici filtranti. L'esito di tali ispezioni, nonché la data e la descrizione di tutte le operazioni di manutenzione degli abbattitori (pulizia, sostituzione elementi filtranti, ecc.) e dei corrispondenti strumenti di controllo (pressostato differenziale) devono essere annotati su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

10. La data di avviamento degli impianti *nuovi e/o modificati* deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'A.R.P.A. con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
11. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 (autocontrolli iniziali), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi entro i primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime nelle più gravose condizioni di esercizio per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni.
12. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi provenienti dai punti d'emissione rappresentati nel Quadro Emissioni deve essere eseguito con la frequenza indicata nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli", a far data dall'esecuzione dell'ultimo autocontrollo (autocontrolli periodici), verificando tutti i parametri ivi riportati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
13. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici, salvo espresso diniego di questa Amministrazione, previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento A.R.P.A. di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli periodici è il 31 dicembre dell'anno solare in cui cade la periodicità.
14. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio ed al Comune, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali delle emissioni, nonché la data degli autocontrolli periodici.
15. Entro 60 giorni dalla data di effettuazione, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio i risultati analitici degli autocontrolli iniziali (ex art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) e degli autocontrolli periodici. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, l'Impresa deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Città Metropolitana di Torino con D.G.P. n°54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito <http://www.cittametropolitana.Torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.
16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017	
Velocità e portata	UNI 16911-1:2013	

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

17. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi; devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
18. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI

19. Copia della documentazione tecnica presentata a corredo della presente istanza di rinnovo deve essere conservata in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (DIFFUSE)

ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE:

- ✓ MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;
- ✓ TRITURAZIONE E VAGLIATURA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;
- ✓ MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME SECONDARIE;
- ✓ CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI;
- ✓ TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI.


PRESCRIZIONI

20. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
21. I cumuli di PFU e di rifiuti di gomma ("ciabattato" e cascami e scarti) in ingresso all'impianto, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
22. Al fine di limitare la generazione di polveri, i PFU e di rifiuti di gomma in ingresso all'impianto da trattare ("ciabattato" e cascami e scarti) dovranno essere adeguatamente umidificati subito prima dell'ingresso nella bocca di carico del trituratore.
23. L'area deputata al deposito del ciabattato dovrà essere adeguatamente confinata da pareti di contenimento e dovrà essere prevista la copertura dei cumuli in caso di condizioni atmosferiche che possano favorire la generazione di polverosità dai cumuli. I container metallici utilizzati per la spedizione del ciabattato verso terzi devono essere dotati di idonea copertura.
24. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività condotte in area esterna più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (triturazione, vagliatura e movimentazione del ciabattato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti.
25. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente spazzati e, se necessario, irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione.
26. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento sui nastri trasportatori, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre,

essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.

27. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
28. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (macchina spazzatrice, sistemi di irrigazione mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
29. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
30. L'impianto di triturazione e di vagliatura di scarti e cascami di gomme tecniche, i nastri trasportatori, devono essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate o, in alternativa, dotati di un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti nei punti in cui si generano le emissioni polverulente.
31. Deve essere sempre garantita la fornitura idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici.
32. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

Sezione 8 - LAY-OUT DELL'IMPIANTO





AREE DI STOCCAGGIO

RIFIUTI IN INGRESSO		Volume [m³]	Peso [t]
A ₁	AREA PFU AGRICOLTURA, GENIO CIVILE, INDUSTRIALI - Altezza impianto: H = 2,0m - Volume: 50x2 = 90mc - Peso: ~22.000kg (22)	90	22
A ₂	PFU FUORI SPECIFICA - Peso specifico: 200kg/mc - Cassone scorribile: ~25mc - Peso: 25x200 = 5.000kg (5)	25	5
A ₃	AREA PFU MULETTO (RUOTE IN GOMMA SOLIDA) E CINGOLI - Peso specifico: 800kg/mc - Cassone scorribile: ~37mc - Peso: 37x800 = 29.600kg = ~30.000kg (30)	37	30
A ₄	AREA PFU MULETTO (RUOTE IN GOMMA SOLIDA) E CINGOLI - Peso specifico: 800kg/mc - Cassone scorribile: ~37mc - Peso: 37x800 = 29.600kg = ~30.000kg (30)	37	30
A ₅	AREA PFU AUTOCARRO MONTATI SU CERCHIO - Ceste - Peso: ~5.000kg (5)	13	5
A ₆	AREA PFU AUTOVEICOLI MONTATI SU CERCHIO - Ceste implete - Peso: ~6.000kg (6)	48	6
A ₇	AREA PFU AUTOCARRO MONTATI SU CERCHIO - Ceste - Peso: ~5.000kg (5)	13	5
B ₁	AREA PFU VARIE TIPOLOGIE E CIABATTATO PFU DA IMPIANTI TERZI - QUANDO NECESSARIO ANCHE I CODICI RELATIVI AGLI SCARTI E SCAMI DI GOMMA TECNICA - Peso specifico: 200kg/mc - Altezza impianto: H = 1,5m - Volume: $1/2 \times [(10,50 + 15,35) \times 1,08] \times 1,8 + 11,33 \times 6,48 \times 1,8 +$ $+ 1/2 \times [(4,42 + 7,12) \times 0,89] \times 1,8 = \sim 735mc$ - Peso: 735x200 = 147.000kg (147)	735	147
C ₁	AREA CASCAMI E SCARTI DI GOMMA TECNICA - Peso specifico: 400kg/mc - Altezza impianto: H = ~1,3m - Volume: 10x4x1,3 = 52mc - Peso: 52x400 = 20.800kg = ~20.000 (20)	52	20
C ₂	AREA GRANULATI E SCARTI DI GOMMA TECNICA DA LAVORARE CON IL SECONDO MUINO - Peso specifico: variabile - Rip-lega a ceste - Peso: ~12.000kg (12)	24	12
C ₃	CASCAMI E SCARTI DI GOMMA TECNICA - Peso specifico: 400kg/mc - Cassone scorribile: ~37mc - Peso: 37x400 = 14.800kg = ~15.000kg (15)	37	15
C ₄	CASCAMI E SCARTI DI GOMMA TECNICA - Peso specifico: 400kg/mc - Cassone scorribile: ~37mc - Peso: 37x400 = 14.800kg = ~15.000kg (15)	37	15
C ₅	AREA CASCAMI E SCARTI DI GOMMA TECNICA QUANDO NECESSARIO ANCHE INCAMMINI FUORI USO E CASSERRE DA PFU - Peso specifico: 400kg/mc - Altezza impianto: H = 1,4m - Volume: 90x1,4 = ~126mc - Peso: 126x400 = 50.400kg (49)	113	45
F ₂	METALLI FERROSI DA AVVIARE A POLIZIA - Peso specifico: 350kg/mc - Altezza cumulo: H = ~4,5m - Volume: 12,0x13,05x3 + 1x0,6 x3,5/3 = ~602mc - Peso: 602x350 = 198.660kg = ~200.000kg (200)	602	200
TOT.		1863	557

RIFIUTI PRODOTTI		Volume [m³]	Peso [t]
B ₂	AREA CIABATTATO PRODOTTO - Peso specifico: 500kg/mc - Altezza cumulo: H = ~2,5m - Volume: 25,0x20,0x2 + 1x10,0 x3,5/3 = ~1366mc - Peso: 1366x500 = 683.000kg (683)	1366	683
B ₃	CIABATTATO IN FASE DI LAVAGGIO - Peso specifico: 500kg/mc - Cassone scorribile: ~16mc - Volume: 6,5x3,6x1,4/2 = ~16mc - Peso: 16x500 = 8.000kg (8)	16	8
B ₄	CIABATTATO - Peso specifico: 500kg/mc - Cassone scorribile: ~12mc - Peso: 25x500 = 12.500kg = ~12.000kg (12)	25	12
D ₁	AREA CASCAMI E SCARTI DI GOMMA TECNICA TRITURATI DA AVVIARE A GRANULAZIONE - Volume: 50mc - Peso: 32.000kg (32)	50	32
D ₂	AREA CIABATTATO PRODOTTO - Peso specifico: 500kg/mc - Altezza cumulo: H = 1,5m - Volume: 108,0 x1,9/3 = ~161mc - Peso: 161x500 = 80.500kg = ~100.000 (100)	161	100
F ₁	METALLI FERROSI (PRODOTTI DA GRANULAZIONE) - Peso specifico: 350 kg/mc - Altezza impianto: H = 2m - Volume: 4x6,4x2 = ~51mc - Peso: 51x350 = 18.050kg = ~28.000kg (28)	51	28
F ₃	METALLI FERROSI PULITI - Peso specifico: 700kg/mc - Altezza cumulo: H = ~2,0m - Volume: 11,5x5,0x2,8 + 1,20x5,3x2,8 = ~284mc - Peso: 284x700 = 198.800kg = ~200.000kg (200)	284	200
F ₄	METALLI FERROSI DA AVVIARE A POLIZIA - Peso specifico: 350kg/mc - Cassone scorribile: ~30mc - Peso: 30x350 = 9.900kg = ~10.000kg (10)	30	10
F ₅	METALLI FERROSI (CERCHI IN FERRO) - Cassone scorribile: ~37mc METALLI FERROSI (CERCHI IN ALLUMINIO) - Ceste: ~15mc	47	10
T ₁	PRODOTTI TESSILI - Peso specifico: 120kg/mc - Altezza impianto: H = 2m - Volume: 6x6,4x2 = ~77mc - Peso: 77x120 = 9.240kg = ~9.000kg (9)	77	9
T ₂	PRODOTTI TESSILI - Peso specifico: 220kg/mc - Cassone scorribile con copertura: ~30mc - Peso: 30x220 = 6.600kg = ~7.000kg (7)	30	7
T ₃	PRODOTTI TESSILI - Peso specifico: 220kg/mc - Cassone scorribile con copertura: ~30mc - Peso: 30x220 = 6.600kg = ~7.000kg (7)	30	7
T ₄	PRODOTTI TESSILI - Peso specifico: 220kg/mc - Cassone scorribile con copertura: ~30mc - Peso: 30x220 = 6.600kg = ~7.000kg (7)	30	7
TOT.		2197	1113

Legenda

-  Rifiuti in ingresso
 Rifiuti prodotti